



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 295/13/CONS

**ARCHIVIAZIONE DELLA SEGNALAZIONE DEL SIG. PAOLO COPPOLA
NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE FRIULI
VENEZIA GIULIA PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28.**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 16 aprile 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica" e successive modifiche;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 223/13/CONS del 14 marzo 2013 2012 recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente e del Consiglio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per l'elezione del Presidente e del Consiglio della Provincia di Udine e per le elezioni comunali indette per i giorni 21 e 22 aprile 2013*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 23 marzo 2013;

VISTA la segnalazione pervenuta in data 15 marzo 2013 (prot. n. 14585) con cui il Signor Paolo Coppola ha lamentato la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte del Consiglio Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia asseritamente posta in essere attraverso l'organizzazione di un convegno sul tema "*La specialità del Friuli Venezia Giulia a 50 anni dalla nascita dello Statuto*", svoltosi in data 8 marzo 2013;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la nota del 28 marzo 2013 (prot. n. 16953) con cui il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia, a seguito della richiesta dell'Autorità di procedere agli accertamenti conseguenti alla suddetta segnalazione (prot. n. 15650 del 21 marzo 2013), ha trasmesso le conclusioni dell'istruttoria svolta in merito ai fatti segnalati dal signor Coppola formulando una proposta di archiviazione. In particolare, il Comitato ha ritenuto non sussistente la violazione dell'art. 9 della legge 28/2000 in quanto, con riferimento alla fattispecie segnalata, non appare *"...rintracciabile in tale attività alcuna volontà di offrire una rappresentazione suggestiva dell'Amministrazione, tanto più in modo surrettizio"*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal predetto Comitato e, in particolare, la relazione conclusiva nella quale sono rappresentate le ragioni per le quali si ritiene non sussistente l'asserita violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/2000; in particolare, il Comitato rileva che la fissazione della data dell'evento, legata al 50° anniversario dello Statuto autonomo della Regione, era stata decisa già nel 2012 quando ancora non erano note le date delle elezioni politiche e regionali che si sarebbero svolte nell'anno 2013. Inoltre, la pubblicizzazione dell'evento ha avuto luogo nei giorni che hanno preceduto l'avvio della attuale campagna elettorale;

ESAMINATA in particolare la memoria trasmessa dal Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia a seguito della contestazione del fatto da parte del Comitato, nella quale si espone quanto segue:

- il Consiglio Regionale, in attuazione della funzione di rappresentanza della comunità del Friuli Venezia Giulia attribuita dall'art. 4 della legge regionale 17/2007, già nel corso del 2012 ha stabilito di celebrare la ricorrenza del cinquantesimo anniversario dell'adozione dello Statuto di autonomia della Regione attraverso una serie di iniziative programmate nel corso dell'anno 2013. Tra queste rientra altresì il convegno "La specialità del Friuli Venezia Giulia a 50 anni dalla nascita dello Statuto" oggetto di segnalazione;
- il convegno oggetto di segnalazione è stato organizzato per finalità didattiche per diffondere la conoscenza del funzionamento della Regione e per approfondire la tematica della specialità. Tale iniziativa di carattere seminariale è stata realizzata d'intesa con l'associazione dei consiglieri regionali del Friuli Venezia Giulia e con le Università di Trieste e di Udine: la partecipazione al convegno è stata riconosciuta ai fini dei riconoscimenti dei crediti formativi ai professionisti presenti;
- le modalità comunicative utilizzate ai fini della promozione dell'iniziativa sono state: l'invio di inviti tramite e-mail, nel periodo 25 febbraio – 5 marzo, alle Università, ai Consiglieri regionali, ai dipendenti del Consiglio Regionale, all'Ordine degli avvocati e dei commercialisti di Udine, ai Comuni e alle scuole; la spedizione di inviti tramite posta in data 28 febbraio 2013; la pubblicazione dell'evento sul portale internet della Regione dal 26 febbraio all'8 marzo e sul quello del Consiglio regionale



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dal 26 febbraio 2013 a tutt'ora con la mera indicazione del titolo del convegno;

- il convegno è stato programmato con largo anticipo, in un periodo in cui non era conoscibile la data di svolgimento delle elezioni regionali e la data dell'8 marzo 2013 è stata individuata fra quelle, vicine all'anniversario del 31 gennaio, in cui fossero disponibili l'auditorium e i relatori;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

RILEVATO che la campagna elettorale per le elezioni del Presidente e del Consiglio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha avuto inizio il giorno 7 marzo 2013;

CONSIDERATO che la legge 7 giugno 2000, n. 150, individua le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considerando tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che sono finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (art. 1, comma 5);

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

RILEVATO che la promozione e la pubblicizzazione del convegno oggetto di segnalazione, dedicato a *“La specialità del Friuli Venezia Giulia a 50 anni dalla nascita dello Statuto”*, sono precedenti al periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 e che la Regione, nel periodo successivo all'inizio della campagna elettorale, si è limitata a pubblicare sul sito solo il titolo del convegno senza alcun riferimento ai relatori o al programma;

A



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RILEVATO, inoltre, che il citato convegno risulta organizzato nell'ambito di una serie di eventi programmati nel corso dell'anno 2012 per la celebrazione del 50° anniversario dello Statuto regionale del Friuli Venezia Giulia, che ricorreva il 31 gennaio 2013, e che, come rilevato dalla Regione nelle proprie controdeduzioni, la data è stata scelta quando la data delle elezioni non era ancora nota;

RITENUTO pertanto che non ricorra nel caso di specie alcuna violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto le attività di comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione dell'evento sono state poste in essere in un periodo precedente l'avvio della campagna elettorale;

RITENUTO che la mera notizia dello svolgimento del convegno *de quo* pubblicata sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia, anche nel periodo successivo all'avvio della campagna elettorale, non integri gli estremi della violazione della norma in quanto ricorrono entrambi i requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito: l'indispensabilità dell'iniziativa – legata ad un importante anniversario per la autonomia della Regione in relazione al quale sono stati programmati una serie di eventi sin dall'anno 2012 – e l'impersonalità;

RITENUTO, pertanto, di condividere le conclusioni rappresentate dal Comitato Regionale per le Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia e di aderire alla proposta di archiviazione formulata;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per i motivi di cui in premessa.

La presente delibera è trasmessa al Comitato Regionale per le Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia.

Roma, 16 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci